

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781 - PEC: asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017

Deliberazione n.1/D.G. del 06.12.2017

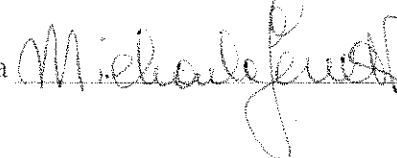
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 916 del 10-12-2018
**STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DIPENDENTE, A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI**

Oggetto: Accordo Aziendale "Cessione a titolo gratuito delle ferie maturate dai dipendenti della Asl di Rieti a favore dei colleghi, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che necessitano di cure costanti a causa di particolari condizioni di salute (c.d. "FERIE SOLIDALI")

Estensore: Dr.ssa Michaela Ferretti

Il Direttore Amministrativo sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Michaela Ferretti

 Firma 

 Data 03/12/2018

Il Dirigente: Dott.ssa Ornella Serva

 Data 03/12/2018

 Firma 

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____

Autorizzazione: _____

Data _____ Dott.ssa Barbara Proietti Firma _____

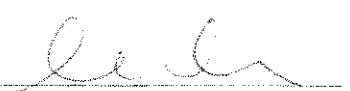
Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

 favorevole ☒

 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐

 Data 03.12.2018

 Firma 

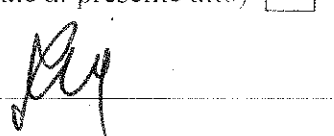
Parere del Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Rea

 favorevole ☒

 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐

 Data 06.12.2018

 Firma 

**IL DIRETTORE U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, A
CONVENZIONE E COLLABORAZIONI**

PREMESSO che l'art. 34 del CCNL 2016/2018 del comparto sanità stabilisce che:

- su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda o ente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute, le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire e le giornate di riposo per le festività soppresse;
- l'Azienda ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente;
- I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere;
- Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori offerenti;
- Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti;
- Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati;
- Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7 dell'art. sopracitato, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione;
- le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali;
- ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità;

CONSIDERATO che l'Azienda si propone di dare attuazione alla normativa in premessa richiamata disciplinando, tramite apposito accordo con le OO.SS. rappresentative sia del comparto che della dirigenza tutta, le modalità di cessione delle ferie solidali, in considerazione del fatto che l'istituto è teso a favorire il benessere organizzativo dell'azienda;

PRESO ATTO che, avviate le trattative sindacali nelle materie demandate, le parti nelle riunioni sindacali del 18 settembre 2018 e del 1° ottobre 2018, hanno condiviso il testo dell'accordo aziendale relativo alla cessione a titolo gratuito delle ferie maturate dai dipendenti della Asl di Rieti a favore dei colleghi, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che necessitano di cure costanti a causa di particolari condizioni di salute;

RITENUTO NECESSARIO prendere atto del citato accordo avente ad oggetto "Cessione a titolo gratuito delle ferie maturate dai dipendenti della Asl di Rieti a favore dei colleghi, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che necessitano di cure costanti a causa di particolari condizioni di salute (c.d. "FERIE SOLIDALI")";

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

DI PRENDERE ATTO dell' Accordo Aziendale "Cessione a titolo gratuito delle ferie maturate dai dipendenti della Asl di Rieti a favore dei colleghi, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che necessitano di cure costanti a causa di particolari condizioni di salute (c.d. "FERIE SOLIDALI"), che, allegato al presente atto deliberativo, ne costituisce parte integrante e sostanziale - (Allegato n. 1);

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33

In oggetto



per esteso



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marina D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 11 DIC. 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 11 DIC. 2018

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto ☐

per esteso



in data 11 DIC. 2018

Rieti li 11 DIC. 2018

IL FUNZIONARIO



ACCORDO AZIENDALE

CESSIONE A TITOLO GRATUITO DELLE FERIE MATURATE DAI DIPENDENTI DELLA ASL RIETI A FAVORE DEI COLLEGHI, AL FINE DI CONSENTIRE A QUESTI ULTIMI DI ASSISTERE I FIGLI MINORI CHE NECESSITANO DI CURE COSTANTI A CAUSA DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI SALUTE (c.d. "FERIE SOLIDALI")

Premessa

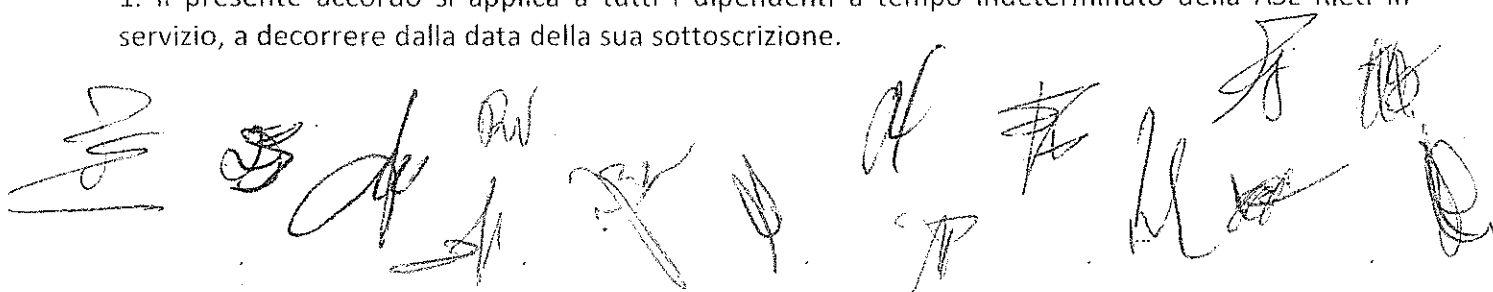
- L'art. 24 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 9, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, introduce un'importante novità: *"Fermi restando i diritti di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai Contratti Collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro"*;
- L'art. 34 del CCNL Comparto Sanità Triennio 2016 -2018, siglato in data 21.05.2018 stabilisce che il dipendente, su base volontaria ed a titolo gratuito può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda o ente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute;
- L'istituto delle "ferie solidali" non risulta regolamentato a livello di contrattazione collettiva nazionale della dirigenza;

In considerazione del fatto che l'applicazione dell'istituto delle "Ferie solidali" non comporta oneri aggiuntivi per la ASL Rieti ed è teso a favorire il benessere organizzativo dell'Ente in quanto incide sulla conciliazione fra vita privata e lavoro dei dipendenti, parte pubblica e parte aziendale, volendo dare attuazione in ambito aziendale a quanto sopra per l'adozione dell'istituto delle "ferie solidali", convengono e sottoscrivono quanto segue:

Art. 1

Ambito di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti a tempo indeterminato della ASL Rieti in servizio, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.



2. Il presente accordo potrà essere oggetto di eventuali revisioni dopo un periodo sperimentale di un anno dalla firma o dopo l'emanazione di nuove normative inerenti la materia o di interventi di regolamentazione sulla stessa da parte dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Art. 2

Finalità e obiettivi

1. L'Amministrazione attraverso l'adozione dell'istituto delle "ferie solidali" intende dotarsi di un importante strumento per favorire il miglioramento del benessere organizzativo e incentivare la solidarietà tra colleghi, a beneficio dei propri dipendenti, bisognosi di giustificativi di assenza in numero superiore rispetto a quanto contrattualmente previsto, per assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

Art. 3

Definizione delle ferie e riposi cedibili

1. Al fine dell'attuazione dell'istituto, nel rispetto del diritto alle ferie costituzionalmente garantito e irrinunciabile, i dipendenti della ASL Rieti possono volontariamente cedere:

- le giornate di ferie maturate e non ancora usufruite, eccedenti la misura di quattro settimane minime annuali, ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66;
- le 4 giornate di riposo per festività soppresse da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni della Legge n. 937/77

2. Pertanto, la cessione delle ferie potrà avere ad oggetto soltanto i giorni contrattualmente previsti, eccedenti il periodo minimo legale di ferie, rispettivamente 20 o 24 giorni a seconda dell'articolazione settimanale di lavoro su 5 o 6 giorni, finalizzato a reintegrare le energie psico-fisiche spese nelle prestazioni lavorative. Rientrano in questa fattispecie, pertanto, le ferie annuali maturate eccedenti rispettivamente 20 o 24 giorni, o quelle maturate da un lavoratore che cessa in corso d'anno, o anche a termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore all'anno.

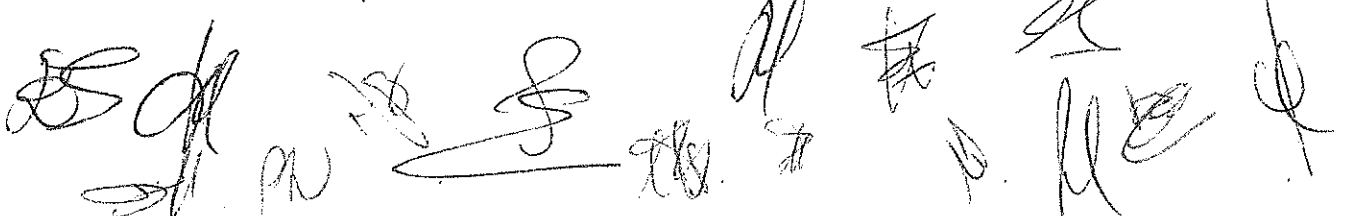
3. Le ferie, nei limiti di cui al comma precedente, potranno essere cedute soltanto a titolo gratuito e nei confronti dei lavoratori dipendenti dell'Azienda Asl di Rieti.

Art. 4

Modalità di richiesta di "ferie solidali"

1. I dipendenti che si trovano nelle condizioni di necessità di cui all'art. 2 comma 1, cioè che abbiano figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti e necessitano pertanto di giustificativi di assenza in numero superiore rispetto a quanto contrattualmente previsto, possono presentare specifica richiesta all' UOC Amministrazione del Personale Dipendente, a Convenzione e Collaborazione reiterabile, di utilizzo di ferie "solidali", per massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito aziendale e allegata al presente accordo.

2. Allo specifico modulo, protocollato nel riservato, deve essere allegata la certificazione comprovante lo stato di necessità di cui al precedente art. 2 comma 1, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

A series of handwritten signatures and initials are present at the bottom of the document, likely representing the signatories of the agreement. The signatures are in various styles, some appearing to be initials like 'PN' and others being more elaborate cursive signatures.

3. La fruizione delle "ferie solidali" da parte del richiedente resta comunque subordinata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5

Pubblicizzazione richiesta di "ferie solidali"

1. La richiesta di utilizzo di "ferie solidali" verrà tempestivamente resa nota a tutti il personale da parte della UOC Amministrazione del Personale Dipendente, a Convenzione e Collaborazione tramite pubblicazione sul sito internet aziendale, in forma rigorosamente anonima, con riferimento al solo numero di protocollo riservato assegnato alla domanda con l'invito all'adesione su base volontaria.

2. I dipendenti dell'Azienda appartenenti alla stessa categoria o di pari livello del richiedente nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della notizia sul sito internet aziendale, possono comunicare la loro adesione volontaria alla richiesta, tramite compilazione dell'apposito modulo pubblicato sul sito internet e allegato al presente accordo, con l'indicazione della quantità dei giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

Art. 6

Riconoscimento delle "ferie solidali"

1. Sulla base delle disponibilità pervenute allegate alla richiesta di "ferie solidali" o al termine del periodo utile per la richiesta di adesione, nel caso di pubblicizzazione della stessa, la UOC Amministrazione del Personale Dipendente, a Convenzione e Collaborazione, effettua le opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione.

2. Espletate le attività di cui al precedente comma 1, la UOC Amministrazione del Personale Dipendente, a Convenzione e Collaborazione provvede, senza distinzione in base alla categoria economica e giuridica dei donatori e del beneficiario nell'ambito della garanzia dello stesso ruolo o profilo, alla totalizzazione dei giorni di ferie ceduti, per un massimo di 30 giorni per ogni richiesta, con conseguente caricamento delle giornate aggiuntive sul cartellino del dipendente bisognoso, previa comunicazione scritta da parte della UOC Amministrazione del Personale Dipendente, a Convenzione e Collaborazione.

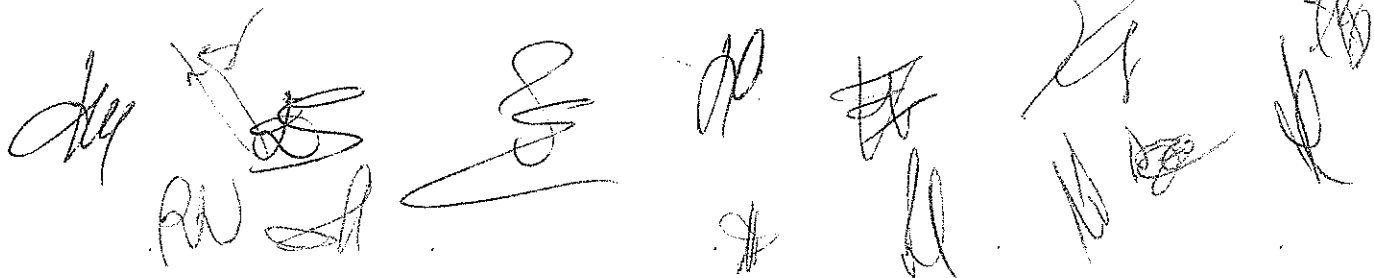
3. Per il rigoroso rispetto dell'anonimato, tali ferie aggiuntive non saranno contraddistinte da un codice che ne permetta la identificazione quale istituto solidale.

4. Nel caso in cui il numero dei giorni offerti superi il numero dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale fra tutti gli offerenti.

5. Adeguata comunicazione oltre al dipendente bisognoso verrà inviata anche ai dipendenti cessionari con l'evidenza dei giorni di ferie che sono stati utilizzati al fine della cessione.

6. Una volta acquisite, le "ferie solidali" rimangono definitivamente nella disponibilità del dipendente richiedente, fino al perdurare delle condizioni di necessità di cui al precedente art. 2. La fruizione delle stesse verrà concordata con il proprio Direttore/Responsabile secondo le modalità previste nei regolamenti aziendali.

7. Nel caso in cui prima della fruizione totale o parziale delle "ferie solidali" da parte del richiedente cessino le condizioni di necessità, le stesse ferie torneranno proporzionalmente nella disponibilità degli offerenti, previa comunicazione scritta agli stessi a cura della UOC Amministrazione del Personale Dipendente, a Convenzione e Collaborazione.



RICHIESTA "FERIE SOLIDALI"**PROTOCOLLO RISERVATO**

Al Direttore della UOC Amm.ne del Personale
Dipendente, a Convenzione e Collaborazione
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti

Il/La sottoscritto/a _____ - Matr. _____
nato/a a _____ il _____ in servizio presso l'Unità
Operativa/Servizio _____ in qualità di _____
_____ E-Mail al quale effettuare le successive comunicazioni
_____ recapito telefonico _____

CHIEDE

di poter usufruire dell'istituto delle "ferie solidali" ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 151/2015 e dell'Accordo Aziendale relativo alla cessione a titolo gratuito delle ferie, sottoscritto con le rappresentanze sindacali dell'Area _____ in data _____ per l'assistenza del figlio minore _____ nato/a a _____ il _____ che per particolari condizioni di salute necessita di cure costanti, come da certificato medico allegato¹.

Pertanto:

☐ autorizza la pubblicazione della propria richiesta sul sito internet istituzionale, in forma rigorosamente anonima, con invito all'adesione su base volontaria, per un numero massimo di 30 giorni.

Il/La sottoscritto/a si impegna, una volta che le ferie aggiuntive siano entrate nella propria disponibilità, a concordare la collocazione temporale della fruizione delle ferie cedute con il proprio Direttore/Responsabile, salvaguardando la continuità nell'erogazione dei servizi.

(data e luogo)

(firma)

¹ Il certificato medico redatto da parte di una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, deve comprovare lo stato di necessità del figlio minore di cure costanti con assistenza da parte del richiedente.

La ASL Rieti, con sede in via del Terminillo n. 42, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali - D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., nonché dal Regolamento 2016/679/UE, da leggi, regolamenti e da contratti collettivi ed aziendali nonché dalle procedure aziendali in vigore, al fine di svolgere le funzioni istituzionali e gli adempimenti amministrativo-contabili ad esse correlate; il trattamento dei dati avverrà, con il Suo consenso ovvero per disposizione di legge, sia mediante supporti cartacei sia attraverso l'ausilio di mezzi informatici, ad opera di personale autorizzato dall'Azienda, secondo logiche e procedure idonee a garantirne sicurezza e riservatezza. I Suoi dati potranno essere conosciuti da fornitori esterni nominati Responsabili ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Eu. I Suoi dati personali potranno altresì essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici o privati (es. PA, Organizzazioni Sindacali, Assicurazioni, etc...). Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per poter dare piena attuazione alle finalità di cui sopra. La ASL Rieti La informa, infine, che è Sua facoltà esercitare, in ogni momento, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento Eu. Gli interessati che ravvisino una violazione nel trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato dall'ASL di Rieti, potranno proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento Eu.

Per presa visione

(data e luogo)

(firma)

CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI PROPRI GIORNI DI FERIE

Al Direttore della UOC Amm.ne del
Personale Dipendente, a Convenzione e
Collaborazione
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti

Il/La sottoscritto/a _____ - Matr. _____

nato/a a _____ il _____

in servizio presso l'Unità Operativa/Servizio _____

in qualità di _____

E-Mail al quale effettuare le successive comunicazioni _____

_____ recapito telefonico _____

COMUNICA

la propria intenzione di cedere gratuitamente n. _____ (massimo 30) giorni delle proprie ferie,
nell'ambito dell'istituto delle "ferie solidali" ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 151/2015 e dell'Accordo
Aziendale relativo alla cessione a titolo gratuito delle ferie, sottoscritto con le rappresentanze sindacali
dell'Area _____ in data _____ per:

☐ il caso pubblicizzato sul sito aziendale con il numero di protocollo riservato _____

Dichiara, altresì, di essere consapevole che la suddetta cessione può riguardare esclusivamente ferie
annuali eccedenti rispettivamente alle quattro settimane di ferie non cedibili ai sensi del D. Lgs. 66/2003,
ferie maturate durante il rapporto di lavoro cessante in corso d'anno, ferie maturate durante il rapporto di
lavoro a tempo determinato di durata inferiore all'anno.

(data e luogo)

(firma)

La ASL Rieti, con sede in via del Terminillo n. 42, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., nonché dal Regolamento 2016/679/UE, da leggi, regolamenti e da contratti collettivi ed aziendali nonché dalle procedure aziendali in vigore, al fine di svolgere le funzioni istituzionali e gli adempimenti amministrativo-contabili ad esse correlate. Il trattamento dei dati avverrà, con il Suo consenso ovvero per disposizione di legge, sia mediante supporti cartacei sia attraverso l'ausilio di mezzi informatici, ad opera di personale autorizzato dell'Azienda, secondo logiche e procedure idonee a garantirne sicurezza e riservatezza. I Suoi dati potranno essere conosciuti da fornitori esterni nominati Responsabili ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Eu. I Suoi dati personali potranno altresì essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici o privati (es. PA, Organizzazioni Sindacali, Assicurazioni, etc...). Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per poter dare piena attuazione alle finalità di cui sopra. La ASL Rieti La informa, infine, che è Sua facoltà esercitare, in ogni momento, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento Eu. Gli interessati che ravvisano una violazione nel trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato dall'Asl di Rieti, potranno proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento Eu.

Per presa visione

(data e luogo)

(firma)